



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 11:00, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

N. D'ORD.		PRESENTI	ASSENTI
1	ALLEVI ROBERTO	SI	
2	ORSENIGO ENRICO		SI
3	LONGATTI ANNA	SI	
4	LIETTI PAOLA	SI	
5	VIOLINI FRANCESCO		SI
6	MONTI MARCO	SI	
7	ACETO MARIO	SI	
8	MARIANI PIERLUIGI	SI	
9	REALE NORBERTO	SI	
10	REPOSSI GIAN CARLO	SI	
11	VIAN FILIPPO		SI
12	MORETTI FRANCESCO	SI	
13	RANDAZZO CHIARA	SI	

TOTALE N. 10 3

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA

Il Sig. ROBERTO ALLEVI – SINDACO – assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

Appello iniziale delle ore 11.00 – assegnati ed in carica 13 – presenti 10. Durante il punto 2 è entrato in aula IL Consigliere Orsenigo Enrico e durante il punto 3 è entrato in aula l'Assessore Violini Francesco portando a 12 il numero dei presenti in aula

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

Il Sindaco spiega il punto all'ordine del giorno riassumendo i dati contenuti nella documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi o richieste di chiarimenti sul punto all'ordine del giorno e, preso atto che non ve ne sono, lo pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone mercatale”, contenuta nei commi da 837 a 845 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone mercatale” si applica in deroga alle disposizioni concernenti il “canone” di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, commi 840, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune e dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.”;



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO ATTO che il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ma che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15, in data 31/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la determinazione delle specifiche tariffe da applicare al "canone mercatale" sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

VISTI, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO che, l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...";

Considerato che:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

solo a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;

- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata, liberando al contempo agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali da notevoli compiti amministrativi che possono essere demandati in parte a terzi ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ai funzionari dell'Ente;

- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti "smart" esclusivamente sui conti dell'Ente;

- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

Ritenuto opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone al fine di precostituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CON voti 12 a favore, 0 contrari, 0 astenuti resi per alzata di mano dai 12 presenti in aula al momento della votazione; (durante il punto 2 è entrato in aula il Consigliere Orsenigo Enrico e durante il punto 3 è entrato in aula l'Assessore Violini Francesco portando a 12 il numero dei presenti in aula);

DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate e a mercati, previsto dall'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019;

3) di approvare il «Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 16 articoli e dell'allegato A);

6) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati;

7) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della loro istituzione, salvo che il legislatore non intervenga per procrastinare l'entrata in vigore del nuovo canone;



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

- 8) di rinviare a data successiva l'entrata in vigore del predetto regolamento qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;
- 9) di dare atto che il nuovo "canone mercatale" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 507/1993 e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti;
- 10) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 11) di affidare in concessione la gestione del nuovo canone mercatale disciplinato dall'art. 1, commi 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
- 12) di dar atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tributi e che lo stesso avrà termine entro 30 giorni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti 12 a favore, 0 contrari, 0 astenuti resi per alzata di mano dai 12 presenti in aula al momento della votazione; (durante il punto 2 è entrato in aula il Consigliere Orsenigo Enrico e durante il punto 3 è entrato in aula l'Assessore Violini Francesco portando a 12 il numero dei presenti in aula);

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
di **Consiglio Comunale**
n. **39** del 29/12/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE

Carimate, 29/12/2020

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI
(Porro Stefania)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE

Carimate, 29/12/2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Simone Sbarra)



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

Fatto letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Allevi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Marco dott.ssa Stefania

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna

Lì, 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Marco dott.ssa Stefania

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla sua indicata data di inizio pubblicazione

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Marco dott.ssa Stefania



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. del 29.12.2020

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI (Legge n. 160/2019 art. 1 commi 837 - 845)

INDICE

<i>Art. 1</i>	OGGETTO DEL CANONE	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	DEFINIZIONI	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	LUIGHI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	VERSAMENTO DEL CANONE	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>SUBENTRO, CESSAZIONE, RINNOVO E RINUNCIA</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>OCCUPAZIONI ABUSIVE</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	MAGGIORAZIONI ED INDENNITA'	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	RATEAZIONI	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	RIMBORSI	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	CONTENZIOSO	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	NORME TRANSITORIE	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	ENTRATA IN VIGORE	<i>Pag. 8</i>
<i>ALL. A</i>	TABELLA SUDDIVISIONE TERRITORIO	<i>Pag. 9</i>

ART. 1

OGGETTO DEL CANONE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica, o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro

destinati.

- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

ART. 3

LUOGHI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Attualmente il mercato settimanale sperimentale si svolge nella giornata di mercoledì nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 6 posteggi.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 14.30. Alle ore 18.30 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia.
3. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

ART. 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

ART. 5

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il

canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 0,0775.

6. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. e) del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.12.2020.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliere le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

ART. 6

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

ART. 7

SUBENTRO, CESSAZIONE, RINNOVO E RINUNCIA

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019, come disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2019.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni del mercato giornaliero già

iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ART. 8

DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 9

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 10

MAGGIORAZIONI ED INDENNITA'

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

ART. 11

RATEAZIONI

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

ART. 12

RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

ART. 13

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ART. 15

NORME TRANSITORIE

1. Il Regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/1995, nonché la delibera tariffaria n. 54 approvata dal Consiglio Comunale in data 30/11/1995, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio del 29.12.2020 e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

Suddivisione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni destinate a mercati:

Categoria	Specie	Area
1	VIA	AIROLDI DI ROBBIATE
1	VIA	ALDO MORO
1	VIA	ALESSANDRO MANZONI
1	VIA	BERNARDO LIETTI
1	PIAZZA	CASTELLO
1	VIA	CESARE BATTISTI
1	VIA	DEI PLATANI
1	VIA	DEL CAVALLUCCIO
1	VIA	DEL SEVESO
1	PIAZZA	DELLA PACE
1	VIA	DELLA STAZIONE
1	VIA	DELLE BETULLE
1	VIA	DON LUIGI TARCHINI
1	VIA	DON VITTORIO BONACINA
1	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI
1	VIA	GIUSEPPE MAZZINI
1	PIAZZA	LORENZO SPALLINO
1	VIA	MADONNINA
1	VIA	MONTENERO
1	VIA	MOROSONE
1	VIA	MUSELLE
1	VIA	NOBILI CALVI
1	VIA	PADRE ATTANASIO GALLETTI
1	VIA	PAOLO ARNABOLDI
1	VIA	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
1	VIA	PER ASNAGO
1	VIA	PER FIGINO
1	VIA	PER SUBINAGO
1	VIA	PIAVE
1	VIA	PRIVATA ADAMELLO
1	STRADA	PRIVATA DEI PINI
1	STRADA	PRIVATA DEL CAVALLUCCIO
1	STRADA	PRIVATA DEL FAGGIO
1	STRADA	PRIVATA DEL GOLF
1	STRADA	PRIVATA DEL RICCIO
1	VIA	PRIVATA DEL RONCO
1	STRADA	PRIVATA DEL TENNIS
1	STRADA	PRIVATA DEL TIGLIO
1	STRADA	PRIVATA DELLA CHIOCCIOLA
1	STRADA	PRIVATA DELLA CONCHIGLIA
1	STRADA	PRIVATA DELLA FAGIANA
1	STRADA	PRIVATA DELLA PERNICE
1	STRADA	PRIVATA DELLE ACACIE
1	STRADA	PRIVATA DELLE GINESTRE
1	VIA	PRIVATA GIACOMO PUCCINI

1 VIA	PRIVATA GIUSEPPE VERDI
1 VIA	PRIVATA MONTE GRAPPA
1 VIA	PRIVATA NAZARIO SAURO
1 VIA	PRIVATA RONCO PAGANO
1 VIA	PRIVATA SAN GIUSEPPE
1 VIA	PRIVATA SAN LORENZO
1 VIA	PRIVATA VILLA CALVI
1 VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI
1 VIA	SANTA CHIARA
1 VIA	TRENTO
1 VIA	VENTICINQUE APRILE
1 VIA	VITTORIO VENETO
1 VIA	CASCINA ARIENTI
1 VIA	PRIVATA ALLE SCUOLE
1 VIA	DEI GIOVI
1 VIA	DELLA VALLE
1 VIA	MULINO GERETTO
1 VIA	PER LENTATE
1 VIA	PROVINCIALE NOVEDRATESE
1 VIA	ROMA
1 VIA	SANT'ARIALDO DA CUCCIAGO
1 VIA	AL COLOMBIROLO
1 VIA	CASCINA VISMARA
1 VIA	DEGLI ARTIGIANI
1 VIA	PRIVATA AI CENTO CAMINI
1 VIA	ZONA ARTIGIANALE

Comune di Carimate
Revisore Unico
Verbale del 28 dicembre 2020

La sottoscritta revisore unico del Comune di Carimate

premessato che

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 838 a 845;
- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare il **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE;**

considerato che

- a tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del regolamento per l'espressione del parere contabile previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

tenuto conto

- del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso da Responsabile del Settore Risorse Economiche;

Tutto ciò premesso e considerato la sottoscritta Revisore Unico

ESPRIME

Il proprio parere contabile favorevole all'approvazione del regolamento in oggetto.

LA REVISORE UNICO
(D.ssa Arianna Miotti)
